

## CONTRATTO

per il conferimento del rifiuto indifferenziato prodotto dal Comune di

### TRA

• «**ECOAMBIENTE SALERNO S.p.A.**», C.F./P.Iva: 04773540655, con Sede legale in Salerno, alla Via Sabato Visco, n° 20 – Cap: 84131, in persona del Legale Rappresentante p.t., il **dott. Vincenzo PETROSINO**

(nel seguito, anche «*EcoAmbiente*» o «*Gestore dell’Impianto*» o «*Gestore*»)

### E

• «\_\_\_\_\_», C.F./P.Iva: \_\_\_\_\_, con Sede legale in \_\_\_\_\_, alla Via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_ – Cap: \_\_\_\_\_, in persona del Legale Rappresentante p.t., il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_

(di seguito, anche «*Ditta*» o «*Contraente*»)

(nel seguito, congiuntamente denominati anche «*Parti*»)

\*\*\* \*\*

### Premessa:

**a)** *EcoAmbiente* è una società di capitali a totale partecipazione pubblica, soggetta a direzione e controllo da parte del Socio Unico - «*Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale Salerno*» (di seguito, anche «**EdA Salerno**»);

**b)** con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'*EdA Salerno* n. 10 del 06.08.2020, è stato disposto l'affidamento, in regime di *house providing*, alla «*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*», del “*segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell’ATO Salerno, oltre alla gestione del T.M.B. di Battipaglia, delle discariche cc.dd. post mortem e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale*”;

**c)** in data 8.10.2020, è stato sottoscritto tra l'EdA Salerno e la partecipata “*EcoAmbiente Salerno SpA*” relativo apposito contratto di servizio;

**d)** con Decreto Dirigenziale n. 190 dell'11.08.2015 della Regione Campania, è stata rilasciata ad *EcoAmbiente* l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) per l'esercizio dell'Impianto di Trattamento Meccanico Biologico (T.M.B.) ubicato nel Comune di Battipaglia (SA), alla Via Bosco II – S.P. 195, e con essa, tra l'altro è stato autorizzato il trattamento del “*Rifiuto urbano non differenziato*”, identificato con codice EER 20.03.01;

#### SEDE LEGALE



e) l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA), con Deliberazione 363/2021/R/rif. del 3 agosto 2021 ha adottato il «*Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR-2*» per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, nell’ambito del quale ha fissato i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”, ovvero agli impianti “*intermedi*” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “*minimi*”;

f) in attuazione della precitata Deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif. e del Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), la Regione Campania, con D.G.R. n. 190 del 20.04.2022, ha individuato, nell’ambito del sistema impiantistico regionale, gli impianti definiti “*minimi*” ed “*intermedi*” ed ha altresì indicato come “*Soggetti competenti*” (SC) all’espletamento degli adempimenti di cui ai commi 7.4, 7.5 e 7.6 del MTR-2, gli Enti d’Ambito costituiti a termini dell’art. 25, comma 3, della L.R. n. 14/2016;

g) con la richiamata D.G.R. Campania n. 190/2022, la Regione Campania ha classificato l’impianto di T.M.B. di Battipaglia come impianto “*intermedio*” (e quindi soggetto a regolazione tariffaria secondo i criteri fissati da ARERA) ed ha individuato l’«*Ente d’Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani – Ambito Territoriale Ottimale Salerno*» (EdA Salerno) quale Soggetto competente (SC) ai fini dell’attuazione degli adempimenti previsti dalla sopra richiamata Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif. e dal Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

h) l’Ufficio Tecnico di Controllo dell’EdA Salerno ha approvato lo schema di contratto di servizio per il conferimento del rifiuto urbano non differenziato presso l’impianto T.M.B. di Battipaglia;

i) nel rispetto dell’apposita procedura stabilita dalla vigente normativa di settore, EcoAmbiente, con delibera n. \_\_\_\_ adottata dal C.d.A. nella seduta del \_\_.\_\_.202\_\_, ha fissato, entro il tetto massimo stabilito dall’EdA Salerno, la tariffa annuale per il conferimento dei rifiuti non differenziati presso il sopra richiamato Impianto T.M.B. di Battipaglia.

\*\*\*      \*\*\*      \*\*\*

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate,

**si conviene e stipula quanto segue:**

#### **Art. 1 Premessa**

1. La sopra riportata «*Premessa*» è parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituisce patto tra le Parti.

#### **Art. 2 Oggetto**

1. Il presente contratto disciplina termini, modalità e condizioni del conferimento, da parte della *Ditta*, in qualità di affidataria del servizio di conferimento, per conto del Comune di \_\_\_\_\_ (nel seguito, anche «*Comune*»), del rifiuto urbano costituito da “*Rifiuti urbani indifferenziati*” (o “*Rifiuti urbani non differenziati*”) provenienti dalla raccolta differenziata ed identificati con il codice dell’Elenco Europeo



dei Rifiuti (EER) 20.03.01, presso l'Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA) (nel seguito, anche «Impianto» o «Impianto T.M.B.»).

2. La *Ditta* assume l'onere di conferire, in proprio o tramite altro soggetto all'uopo incaricato ed in possesso dei requisiti richiesti, i rifiuti urbani di cui al comma 1, raccolti nel territorio dell'Ente municipale indicato nel precitato comma 1 del presente articolo, presso l'Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA), secondo termini, modalità e condizioni disciplinati dal presente atto.

3. Con la sottoscrizione del presente contratto, il *Gestore* autorizza la *Ditta* a conferire i rifiuti urbani di cui al comma 1, presso l'Impianto T.M.B. di Battipaglia (SA) e si impegna a garantire la corretta gestione del rifiuto conferito, nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi e della vigente normativa in materia ambientale (Testo Unico Ambiente – D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

### **Art. 3 Durata e vigenza del contratto**

1. Il presente contratto ha validità per il periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione, salva la facoltà, per entrambe le Parti contraenti, di recedere anticipatamente (senza oneri di alcun genere, tantomeno economico-finanziari, e per ragioni, anche non palesate, di propria esclusiva competenza, pertinenza e scelta) attraverso formale comunicazione scritta da inoltrare almeno trenta giorni naturali e consecutivi prima. Salvo quanto prescritto nel periodo seguente, non sono previsti proroga né prolungamento taciti del contratto, che potrà produrre effetto dopo la sua scadenza naturale solo in forza di nuovo ed apposito accordo/contratto sottoscritto tra le Parti. Se, alla scadenza del contratto, le Parti non hanno già provveduto alla sottoscrizione di nuovo ed apposito contratto, il presente contratto continuerà a produrre effetto fino al novantesimo giorno successivo alla precitata sua scadenza naturale.

2. La scadenza contrattuale di cui al comma che precede potrà essere anticipata in ragione di intervenute disposizioni normative, legislative o regolamentari incompatibili con l'esecuzione del contratto.

### **Art. 4 Modalità di conferimento dei rifiuti**

1. Il servizio di cui al presente contratto riguarda solo ed esclusivamente il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati che si originano nel territorio del *Comune* e che sono identificati con il codice EER 20.03.01.

2. I conferimenti dei rifiuti di cui al presente contratto saranno effettuati dal *Contraente* (in proprio o con operatore economico all'uopo individuato dal *Contraente* medesimo) nel rispetto delle norme operative e/o regolamentari e/o di comportamento dettate da *EcoAmbiente* (anche attraverso il documento denominato «Allegato I» di cui al seguente Art. 6, comma 2, lett. “a”), che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale) e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Il *Contraente* si impegna a comunicare anticipatamente, in vista del primo conferimento, i propri dati d'impresa, i dati del trasportatore, le autorizzazioni amministrative necessarie ed ogni altra documentazione utile all'ammissibilità del rifiuto in Impianto. Il *Contraente* si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati trasmessi.



4. I rifiuti da conferire all’Impianto T.M.B. devono, in ogni caso, essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti (di seguito FIR), secondo quanto previsto dall’art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

5. *EcoAmbiente* è tenuta ai controlli ed alle verifiche prescritti dalla normativa di settore nonché all’individuazione delle tipologie di rifiuti non ammessi in Impianto, così come definiti nella procedura tecnica («*Allegato I*») di cui all’Art. 6, comma 2, lett. “a”. In caso di presenza di rifiuto non conforme, per la parte che non è materialmente possibile rifiutare/respingere, verrà applicato un incremento di prezzo a copertura del relativo costo di gestione (recupero/smaltimento, etc.) pari a **0,40 €/Kg (zero virgola quaranta euro per chilogrammo)** che sarà oggetto di fatturazione separata.

6. La quantità di rifiuti conferita, ai fini del calcolo dei corrispettivi economici per il servizio espletato dalla *EcoAmbiente*, sarà unicamente quella risultante dalla ricevuta di pesata rilevata dalla strumentazione di misura esistente presso l’Impianto e riportata nel formulario come “*quantità accettata*”.

#### **Art. 5 Obblighi e responsabilità del Contraente**

1. Resta a carico della *Ditta* ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti provocati, anche a terzi, nelle operazioni svolte fuori e dentro l’Impianto, per colpa imputabile ai propri dipendenti e/o collaboratori e/o incaricati e/o prestatori.

2. È altresì onere della *Ditta* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti presso l’Impianto, con particolare riferimento alla garanzia di tenuta, durante il trasporto e le soste dei mezzi, dei liquami di percolazione derivanti dalla compattazione dei rifiuti, sollevando la *EcoAmbiente* da ogni responsabilità in merito.

3. Il *Contraente* sarà considerato responsabile per l’eventuale conferimento dei rifiuti non conformi, anche nel caso di danni all’Impianto.

4. Il *Contraente* assume l’impegno di conferire, durante la vigenza del contratto, l’intero quantitativo di “*Rifiuto urbano indifferenziato*” che l’Ente comunale indicato sub Art. 2, co. 1, affida all’attività di conferimento del *Contraente* medesimo, salvo i casi di cui ai successivi Artt. 10 e 11.

#### **Art. 6 Obblighi e responsabilità del Gestore**

1. Il *Gestore* si impegna a garantire la corretta gestione del rifiuto conferito dalla *Ditta*, nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi e della normativa vigente (ivi compresi gli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli enti competenti), nonché delle condizioni tutte di cui al presente contratto.

2. *EcoAmbiente*, in relazione al rifiuto prodotto/conferito dalla *Ditta*, si impegna ad effettuare le seguenti operazioni in qualità di Gestore dell’Impianto:

- a) accettazione del rifiuto, regolamentata da apposita procedura tecnica («*Allegato I*» al presente contratto);
- b) operazioni di selezione meccanica (Trattamento Meccanico);
- c) operazioni di trattamento aerobico della frazione più fine ed a maggior contenuto organico (Trattamento Biologico);
- d) avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di trattamento.



3. Fermo restando quanto prescritto nei seguenti Artt. 10 e 11, il *Gestore* non potrà in alcun modo essere considerato responsabile per l'eventuale mancata effettuazione della sua prestazione derivante da cause di forza maggiore, imprevisti derivanti da eventi gestionali e/o meteorologici particolari, sovraccarico o fermo dell'impianto, caso fortuito, calamità e motivi di ordine pubblico. Per cause di forza maggiore si intendono anche nuove disposizioni legislative e/o ordini delle Autorità competenti (ivi compreso l'ordine dell'EdA Salerno) che obblighino a sospendere e/o interrompere il servizio, nonché a rivedere tipo di organizzazione e attività. Per *fermo dell'impianto* si intende qualsiasi periodo di interruzione totale dell'attività dell'Impianto medesimo dovuto a manutenzione straordinaria, guasto ed ogni altra causa, quale anche la saturazione degli spazi autorizzati.

#### **Art. 7 Obblighi in materia di sicurezza**

1. Le Parti si impegnano, ciascuno per le rispettive competenze, a rispettare la normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

2. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, al fine di ridurre i "rischi da interferenze" nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui al presente contratto, la *Ditta* si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al DUVRI fornito dal *Gestore*.

#### **Art. 8 Corrispettivo per il servizio**

1. Fermo restando quanto prescritto nell'Art. 4, co. 5, Il periodo, il corrispettivo dovuto ad *EcoAmbiente* per il Servizio prestato in esecuzione del presente contratto, nel rispetto del limite determinato dal Consiglio d'Ambito dell'EdA Salerno, è stato stabilito con Delibera del C.d.A. della *EcoAmbiente* n. \_\_\_ del \_\_.\_\_.202\_ ed è pari complessivamente a \_\_, \_\_ €/ton (\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ euro per tonnellata), di cui \_\_, \_\_ €/tonnellata (\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ euro per tonnellata), **oltre IVA come per legge**, quale "tariffa di conferimento", e \_\_, \_\_ €/tonnellata (\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ euro per tonnellata), **IVA esente**, quale quota per "ristoro ambientale".

2. Nel caso in cui, in corso di validità/esecuzione del presente contratto, il *Contraente* sottoscriva con *EcoAmbiente* anche contratto per il conferimento dei rifiuti organici (EER 20.01.08 e 20.02.01) presso l'Impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi in gestione ad *EcoAmbiente* e sito in Località "Sardone" del Comune di Giffoni Valle Piana (SA), verrà applicata, in luogo della tariffa indicata al comma 1, la tariffa di \_\_, \_\_ €/ton (\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ euro per tonnellata), di cui \_\_, \_\_ €/tonnellata (\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ euro per tonnellata), **oltre IVA come per legge**, quale "tariffa di conferimento", e \_\_, \_\_ €/tonnellata (\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_ euro per tonnellata), **IVA esente**, quale quota per "ristoro ambientale". La tariffa indicata nel periodo che precede verrà applicata con decorrenza dalla sottoscrizione di formale ed apposito contratto "aggiuntivo" per il conferimento dei precitati rifiuti organici e per tutta la durata/vigenza di siffatto contratto "aggiuntivo". Nel caso in cui il contratto "aggiuntivo" dovesse, per qualsivoglia ragione, cessare di produrre effetto, al *Contraente* verrà (ri)applicata la tariffa indicata sub comma 1 anche per i conferimenti eseguiti nel periodo di validità/vigenza del contratto "aggiuntivo" per il conferimento dei rifiuti organici.



3. Il corrispettivo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sarà oggetto di variazione/aggiornamento, nei casi previsti dall'art. 8 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif, e relativo «*Allegato A*» (MTR-2), nonché dalla vigente normativa di settore e dal contratto di servizio con l'EdA Salerno.

#### **Art. 9 Fatturazione, pagamento e tracciabilità**

1. In relazione al servizio di cui al presente contratto, *EcoAmbiente* procederà alla fatturazione, con cadenza mensile o al raggiungimento dell'importo indicato nel comma 1 dell'Art. 10, dell'ammontare dovuto dal *Contraente*, calcolato sulla base del peso dei rifiuti conferiti presso l'Impianto.

2. L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto dal *Contraente*, entro e non oltre giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi dalla loro emissione. Scaduto il termine precitato, e fermo quanto prescritto nei seguenti Artt. 10 e 11, verranno applicate le ulteriori spese derivanti dal ritardo e gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02.

3. Qualora la *Ditta* non adempia l'obbligazione di pagamento in favore di *EcoAmbiente* per il servizio prestato, il Gestore avrà anche facoltà, a proprio insindacabile giudizio e senza onere di preventiva escussione della *Ditta* medesima, di rivalersi nei confronti del *Comune*.

4. Le fatture non contestate costituiranno, per espressa volontà delle Parti, prova piena, anche in sede giudiziale, di tutti i dati in esse indicati, dell'effettività delle prestazioni ivi annotate e del corrispettivo che, in relazione a dette prestazioni, è dovuto. Pertanto, *EcoAmbiente* sarà sollevata, anche in sede giudiziaria, dal relativo onere probatorio.

5. Il *Gestore* dichiara, sin d'ora, che il conto corrente su cui intende ricevere i pagamenti delle fatture relative al servizio oggetto del presente contratto, ha il seguente codice IBAN \_\_\_\_\_, attivo presso la Banca “\_\_\_\_\_”. Le generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul precitato conto corrente sono le seguenti: \_\_\_\_\_.

6. Nel caso in cui, in corso di esecuzione, il *Gestore* intendesse modificare il conto corrente ove vanno accreditati i corrispettivi di cui al presente contratto, indicato al comma che precede, ne dovrà dare formale comunicazione al *Contraente*, specificando l'iban del nuovo conto nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul precitato conto corrente. La comunicazione del *Gestore* costituirà automatica modifica al presente contratto e determinerà, senza ulteriori formalità, il cambio del conto corrente di accredito specificato nel comma che precede.

#### **Art. 10 Risoluzione contrattuale**

1. L'inadempimento dell'obbligazione di pagamento, protrattosi senza giustificato motivo per oltre due mensilità o comunque per importi superiori a trecentomila euro, abilita il *Gestore* a sospendere, senza indugio né formalità, la propria prestazione (e, dunque, a rifiutare l'ingresso in Impianto dei rifiuti che la *Ditta* intendesse conferire).

2. Nell'ipotesi di morosità a termini del comma che precede, il contratto, salvo diverso accordo formale tra le Parti, si risolverà di diritto in caso di mancato pagamento di



tutte le somme dovute entro la data che *EcoAmbiente* all'uopo comunicherà a mezzo nota P.E.C. inoltrata al fine di avvalersi della presente clausola.

3. Il contratto si risolve anche per le ipotesi espressamente previste in altre disposizioni contenute nel presente atto e/o previste dalla vigente disciplina normativa applicabile.

#### **Art. 11 Sospensione del servizio**

1. *EcoAmbiente* si riserva, per ragioni tecniche (per tali intendendosi, a titolo meramente esemplificativo, le manutenzioni impiantistiche straordinarie non programmate) nonché per le altre ragioni previste nel presente contratto, di sospendere e/o interrompere il servizio con il massimo preavviso compatibile con le motivazioni della sospensione/interruzione medesima. In tali casi, la *Ditta* non potrà avanzare richiesta di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo né invocare l'evento sospensivo/interruttivo quale causa di risoluzione per inadempimento.

#### **Art. 12 Clausole contrattuali e Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/01**

1. La *Ditta* è a conoscenza che *EcoAmbiente* ha adottato ed attua un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, con i relativi Codice etico e Sistema disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito web aziendale e che dichiara di aver compreso nel suo contenuto.

2. La *Ditta* aderisce ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne contenuti, principi e procedure nonché, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii. riportate nel predetto modello. Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ai suoi dipendenti/collaboratori/consulenti/incaricati/prestatori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i protocolli comportamentali previsti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

3. La *Ditta* manleva, fin d'ora, *EcoAmbiente* per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte della *Ditta* medesima o di suoi dipendenti/collaboratori/consulenti/incaricati/prestatori.

4. La *Ditta* dichiara di possedere tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto. Si obbliga, inoltre, a comunicare, pena la risoluzione automatica del contratto su richiesta/comunicazione formale di *EcoAmbiente*, ogni modifica/revoca delle autorizzazioni di cui sopra.

#### **Art. 13 Modifiche del contratto**

1. Fermo quanto prescritto nell'Art. 9, u.c., e nell'Art. 8, co. 2, eventuali modifiche al presente contratto sono consentite solo per mutuo consenso delle Parti.

2. Le eventuali modifiche che le Parti intendessero apportare ai contenuti del presente contratto andranno comunque formalizzate per iscritto, sotto pena di nullità.

#### **Art. 14 Registrazione del contratto**

1. Il presente contratto potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.



2. Ai fini fiscali e di registrazione, si dichiara che il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, assoggettato ad IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

**Art. 15 Foro competente**

1. Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Salerno.

**Art. 16 Referenti del contratto**

1. Le Parti nominano, rispettivamente, un «*Referente del contratto*» chiamato alla gestione delle attività e degli adempimenti previsti nel presente atto, nonché all'interlocuzione ed alle comunicazioni tra le Parti medesime.

2. Il «*Referente del contratto*» per conto di *EcoAmbiente* è \_\_\_\_\_, posta elettronica certificata: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_, posta elettronica ordinaria: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.

3. Il «*Referente del contratto*» per conto del *Contraente* è \_\_\_\_\_, posta elettronica certificata: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_, posta elettronica ordinaria: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_.

**Art. 17 Disposizioni finali**

1. Per quanto non diversamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alla normativa generale vigente in materia ambientale ed alle norme del Codice civile.

**Art. 18 Trattamento dei dati personali**

1. La *EcoAmbiente*, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, tratterà i dati afferenti alla *Ditta* esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

2. Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa e contabile relativi al rapporto oggetto del presente contratto, con facoltà, solo ove strettamente necessario per tali adempimenti, di ostensione a terzi.

Salerno, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Il Contraente*

\_\_\_\_\_  
*EcoAmbiente Salerno SpA*

\*\*\* \*\*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che, prima di procedere all'apposizione delle proprie sottoscrizioni, hanno dato lettura integrale del presente contratto, soffermando specificamente l'attenzione e la discussione sulle clausole di cui ai sopra riportati **ART. 2**, comma 2; **ART. 3**, comma 2; **ART. 4**, commi 2, 3, 5 e 6; **ART. 5**, commi 1, 2, 3, 4 e 5; **ART. 6**, comma 3; **ART. 7**, comma 2; **ART. 8**, commi 1, 2 e 3; **ART. 9**, commi 2, 3, 4 e 6; **ART. 10**, commi 1, 2 e 3; **ART. 11**, comma 1; **ART. 12**, commi 3 e 4; **ART. 13**, comma 2; **ART. 15**,



---

comma 1; **ART. 17**, comma 1 ritenendo – all’esito – di aver ben compreso il loro significato e le loro conseguenze giuridiche e pratiche e di volerle approvare così come sopra riportate.

Salerno, li \_\_/\_\_/\_\_\_\_

-----  
*Il Contraente*

-----  
*EcoAmbiente Salerno SpA*